



PROVINCIA DI BRINDISI  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 37 DEL 20-03-2017

Oggetto: EURO GOMME di Donato GALLONE - Comunicazione relativa all'attività di scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante dreno verticale attestato in zona anidra, dell'attività di gommista e revisione auto, sita in Villa Castelli zona artigianale in C.da Antoglia.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

### Vista/e

- l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Villa Castelli con nota prot. n. 17717 del 29/12/2016 acquisita agli atti dell'Ente con prot. AG n. 00388 del 05.01.2017, con la quale il Sig. Donato GALLONE in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa individuale EURO GOMME di Donato Gallone, con sede legale ed operativa in Villa Castelli (BR) zona artigianale in C.da Antoglia - lotto A - ha comunicato lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, in zona anidra mediante dreno verticale attestato in zona anidra, delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici impermeabilizzate dell'insediamento e riutilizzo per innaffiamento delle are a verde di una parte delle acque di dilavamento trattate.
- La nota prot. n. 4613 del 09.02.2017 con la quale l'Ente ha richiesto documentazione integrativa;
- La documentazione integrativa fornita dal proponente, trasmessa dal SUAP del Comune di Villa Castelli con nota Prot. n. 2359 del 24.02.2017 e acquisita agli atti della Provincia di Brindisi al prot. AG n. 7325 del 03.03.2017.

### Vista/e/o/i inoltre

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- l'art. 113 dello stesso decreto legislativo che in tema di "scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia demanda alle singole Regioni la disciplina e relativa normazione statuendo, in particolare, il divieto assoluto allo scarico o l'immissione diretta di queste ultime nelle acque sotterranee";
- gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite alle Province, le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", con particolare riferimento al principio "*chi inquina paga*";
- l'art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti "il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995";
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.) in vigore il 15/02/2014;
- l'art. 22 del Regolamento Regionale 9/12/2013, n. 26, che ha abrogato l'Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 191 del 13/06/2002 e di cui al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 282 del 21/11/2003;
- l'art. 15 comma 4 del Regolamento Regionale n. 26/2013 che stabilisce che il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all'art. 5 predetto R.R., per superfici scolanti inferiori a 5.000 (cinquemila) mq, è tenuto ad





inoltrare alla Provincia competente apposita comunicazione, prima della realizzazione delle opere;

- il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali e quello sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013;
- il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 3 che prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione agli scarichi sia rilasciata dell'ambito dei procedimenti A.U.A.", fatta eccezione per casi di cui al comma 3 del predetto articolo;
- l'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 59/2013, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio dell'A.U.A. per gli scarichi e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento da adottare a cura dello sportello unico delle attività produttive del Comune di appartenenza;
- l'art. 3 comma 3 del predetto DPR 13 marzo 2013, n. 59, che stabilisce che *"è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 23/12/2016 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.
- Preso atto, di quanto riportato nella documentazione prodotta in allegato all'istanza di autorizzazione da parte del gestore dell'impianto, dalla quale si rileva che le opere di raccolta, trattamento e smaltimento finale sono tutte da realizzare e risultano le seguenti:
  - a) *Trattasi di attività di gommista e revisione veicoli non rientrante tra le attività riportate all'art. 8 del R.R. 26/2013;*
  - b) *la superficie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento in argomento è inferiore a 5.000 mq (circa 1061 mq – come risulta a pag. 15 della relazione tecnica), rientrando nei casi previsti dall'art. 15 comma 4 del R.R. 26/2013, ovvero nei casi in cui vige l'obbligo della sola comunicazione atteso che la ditta ha dichiarato di avvalersi dell'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013;*
  - c) *Sui piazzali avviene solo il transito dei mezzi e dei clienti e sui piazzali non sono depositati o stoccati materiali di cui alle tabelle 3/a e 5 del D.Lgs. 152/06;*
  - d) *Le acque dei lastricati solari del fabbricato (compresi nei 1061 mq di piazzale) sono rilasciate sul piazzale e pertanto sono state considerate ai fini nel calcolo delle portate;*
  - e) *Le acque di dilavamento ricadenti sul piazzale saranno raccolte mediante apposite canaline dotate di griglie, per essere poi convogliate in un pozzetto scolmatore con*



*stramazzo che separa le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia successive.*

- f) Le acque di prima pioggia accumulate in una vasca a tenuta stagna di dimensioni utili ml 3,11 x 1,55 x 1,55h e volume pari a circa 6,55 mc, in grado di contenere i primi 5 mm di precipitazione. Entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, saranno trattate in continuo in un impianto di grigliatura dissabbatura e disoleatura, dedicato e poi avviati al recapito finale, come si rileva dalla relazione e dagli elaborati di progetto.*
- g) Le acque di seconda pioggia saranno trattate in continuo in un impianto dedicato, accumulate in parte in una vasca di circa 2,35 mc per essere utilizzate successivamente per lavare il locale di lavorazione, come riportato a pag. 17 della relazione tecnica. Il surplus dall'accumulo sarà invece inviato verso il recapito finale.*
- h) Il recapito finale è costituito da un dreno verticale, di diametro 330 mm, profondo 40 mt dal piano campagne ed attestato in zona anidra, e riempito di ghiaione diam. 5 cm, garantendo un franco di sicurezza a tutela della falda sotterranea di 141 m circa, come risulta al pag. 9 della relazione idrogeologica.*
- i) Lo scarico avviene a distanza superiore a 200 mt da opere di captazione ad uso potabile come riportato a pag. 9 della relazione idrogeologica.*
- j) le coordinate geografiche dello scarico come risulta a pag. 3 della relazione tecnica, sono le seguenti: 40°34'25" Latitudine N e 17°28'38" di Longitudine E.*

**Ritenuto**, sulla base di quanto sopra riportato:

- di poter prendere atto della comunicazione di che trattasi relativa allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del sottosuolo, mediante dreno verticale attestato in zona anidra e riutilizzo delle acque di seconda pioggia trattate per il lavaggio dei locali interni al capannone, rivenienti dai piazzali di transito dell'insediamento prima individuato della Ditta EURO GOMME di Donato GALLONE, mediante trattamento in continuo di grigliatura, dissabbatura e disoleatura statica, con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;
- Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



#### **PRENDE ATTO**

- ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia, della comunicazione presentata dalla Ditta EURO GOMME di Donato GALLONE, per l'esercizio dello scarico negli strati superficiali del suolo mediante dreno verticale attestato in zona anidra ed il riutilizzo delle acque di seconda pioggia trattate per il lavaggio dei locali interni al capannone, previo trattamento di grigliatura, dissabbatura, disoleatura statica, rivenienti dai piazzali dell'opificio di proprietà del proponente, con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- da atto, sulla base della documentazione prodotta, che il titolare dello scarico delle acque meteoriche provenienti dalle aree impermeabilizzate dello stabilimento di che trattasi è la Sig. Donato GALLONE, come sopra identificato;
- che la comunicazione di che trattasi, presentata dalla società, si rinnova tacitamente, fermo restando che la stessa dovrà essere ripresentata per avvenute modificazioni rispetto a quanto comunicato, in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale 9/12/2013, n. 26, pubblicato sul B.U.R.P. n. 166 del 17/12/2013, in vigore dal 15/02/2014, in particolare quelle riportate all'art. 18 comma 5.





**Stabilisce:**


- 
- 
- che lo scarico/riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 1. **rispettare** le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"* con particolare riferimento a:
    - obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge;
    - il divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri dalle opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
  - 2. **adottare** opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
  - 3. **adottare** le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. Nelle aree impermeabilizzate eventuali stoccaggi momentanei di materie prime ed altri materiali ed attrezzature da lavoro, non devono prevedere rifiuti e materiali polverulenti allo stato sfuso e comunque ogni prodotto che possa provocare rilascio nell'ambiente di sostanze e composti inquinanti trasportati con le acque meteoriche;
  - 4. **garantire** una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
  - 5. **smaltire** i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (*grigliatura, dissabbiatura e disoleazione*) nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dagli insediamenti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ss.mm.ii. che detta *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*;
  - 6. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, **non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente** attraverso le acque meteoriche;
  - 7. **garantire** che l'immissione, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuate in conformità alle disposizioni della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
  - 8. **evitare** in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale statale, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare. Allo scopo, la soluzione proposta dalla Ditta di riversare le acque su strada non può ritenersi ammissibile e, quindi, dovrà essere adottata una soluzione di smaltimento alternativa al fine di evitare il riversamento su strada pubblica;



9. **comunicare**, per il tramite del SUAP del Comune di Villa Castelli al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è stata rilasciata la presente presa d'atto;
10. **comunicare**, altresì a questo ufficio, ogni mutamento intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate e alla variazione della titolarità o trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento se diversa da quella dichiarata; fornire le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico di che trattasi, agli organi di controllo;
11. **allacciarsi** alla rete di fognatura bianca pubblica, a servizio anche dell'area relativa all'insediamento, non appena attivata, conseguendo apposita autorizzazione da parte dell'ente titolare della stessa, dismettendo immediatamente lo scarico di che trattasi;
12. **fornire** le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico di che trattasi, agli organi di controllo;
13. **conservare** copia del provvedimento autorizzativo presso l'impianto da cui si origina lo scarico;

**La Soc. richiedente:**

- è autorizzata a realizzare le opere occorrenti per l'avvio e la messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo, entro e non i termini previsti dal permesso a costruire o titolo equipollente ove necessario;
- è tenuta altresì ad informare la Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP, prima dell'attivazione dello scarico, dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo e trasmettere contestualmente i relativi permessi a costruire o titoli edilizi equipollenti, e i collaudi e/o certificazione di regolare esecuzione delle opere stesse.
- **Di stabilire** che la mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente provvedimento e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione di norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto;
- La presente presa d'atto s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- Le dichiarazioni rese dal Gestore e quanto rilevabile dagli elaborati e dichiarazioni prodotte dal tecnico progettista incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm ed ii, presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);

- 
- Il presente provvedimento ha efficacia in vigore delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività commerciale in argomento;
  - Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
  - Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.
  - Il presente provvedimento sarà pubblicato su sito web della Provincia di Brindisi.
  - Il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta Euro Gomme di Donato GALLONE, con sede legale in Villa Castelli zona Artigianale C.da Antoglia, lotto A, pec: *eurogommegallone@pec.it* copia dello stesso, sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, e per quanto di competenza, ai seguenti Enti ed Organi:
  - al Comune di Villa Castelli pec: *comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it*;
  - al settore Vigilanza Ecologica della Provincia di Brindisi per i controlli di competenza;
  - Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brindisi, 20.03.2017

F.to Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani

- Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.


Brindisi, 20.03.2017

F.to Il Responsabile del Procedimento  
p.i. Cosimo Grassi

- Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 20.03.2017

F.to Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani







**PROVINCIA DI BRINDISI**

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTA PROVINCIA

Brindisi, li 22/03/2017

IL RESPONSABILE P.O.

*Stefania Leone*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Leone'.